

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2448)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1967 (V. Stampato n. 4212)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 1967*

Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli
Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e
« La Quadriennale di Roma »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, numero 1517, sono stabiliti come segue:

1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa », da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

3) per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica », da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

4) per le « Manifestazioni d'arte drammatica e musicale », da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura mo-

derna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 80.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma », istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 35.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Restano fermi, a favore degli Enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206.

È data facoltà agli Enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 275 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.